

TRIBUNALE DI POTENZA - SEZIONE LAVORO
RICORSO

La prof.ssa. **Emilia CUNDARI**, nato a Cosenza (Cs) il 9/12/1963 ed ivi residente in Via R. Lanzino, 33, c.f.: CNDMLE63T49D086Z, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Mari, del Foro di Cosenza, c.f.: MRAMRC61M29D086M, fax n.098431664 ed indirizzo PEC: avvmarcomari@pec.giuffre.it ed elettivamente domiciliata in Matera, Via Nazionale n.134, presso lo studio dell'avv. Francesca Petrone, giusta procura in calce al presente atto;

= RICORRENTE =

CONTRO

il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA** (c.f.: 80185250588), in persone del Ministro pro-tempore,
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA (c.f.: 80015150271), in persona del legale rappresentanti *pro tempore*,
entrambi domiciliati *ope legis*, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con sede in (85100) Potenza, Corso XVIII Agosto, 46 (Palazzo Uffici Governativi);

= RESISTENTI =

PREMESSO CHE:

1) La ricorrente è docente di scuola secondaria di 2° grado per la classe di concorso A019 – Discipline Giuridiche ed Economiche ed è entrata in ruolo nel 2015, proveniente dalle Graduatorie ad Esaurimento (GAE), presso l'Istituto d'Istruzione Superiore IPSS-ITAS "Da Vinci-Nitti" di Cosenza (**All.1**), secondo il piano di assunzioni previsto dalla Legge n.107/2015 ed articolato in quattro fasi: A, B, C e D.

Nell'ambito di tale piano di assunzioni, la ricorrente ha partecipato alla Fase C, che prevede la copertura dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa così come previsto dall'art.1, comma 108, della Legge 107/2015, secondo il quale *"Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale"*.

Le operazioni di mobilità territoriale sono poi disciplinate dall'art.6 del C.C.N.I. Mobilità dell'08.4.2016, che, nel ribadire che le stesse prevedono quattro distinte fasi, riguardo alla fase C stabilisce che *"Gli assunti nell'a.s. 15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del*



piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza”

In definitiva, l'aspirante docente, attinto dalle graduatorie a esaurimento e dalle graduatorie del concorso 2012, che non ha avuto una proposta di nomina nelle fasi precedenti (A e B), è nominato nella prima provincia nella quale siano disponibili posti vacanti per l'insegnamento per cui concorre. Tale provincia è individuata scorrendo l'ordine di preferenza indicato nella domanda:

2) A tal fine l'istante ha presentato rituale domanda di trasferimento **(All.2)**, con un punteggio base di **33**, più 6 punti aggiuntivi per il Comune di ricongiungimento al coniuge (Comune di Cosenza, Ambito 003 Regione Calabria) ed ha richiesto l'assegnazione su posto comune per la classe di concorso “A019 - Discipline Giuridiche ed Economiche”. A tal fine ha indicato le preferenze territoriali nell'apposita sezione della suddetta domanda.

3) Sta di fatto che, nei trasferimenti effettuati per la suddetta classe di concorso per l'a.s.2016/2017, la ricorrente è stata assegnata all'Ambito Territoriale Basilicata 0001 della provincia di Potenza (All.3) ed, in particolare, all'Istituto d'Istruzione Superiore “E.Majorana” di Genzano della Lucania **(All.4)**, dove attualmente presta servizio.

////////////////////

Il trasferimento in Basilicata subito dalla ricorrente è del tutto illegittimo e gravemente in suo danno per i seguenti **motivi**:

Errata e mancata applicazione dei criteri di legge relativi alla procedura di mobilità; errori nelle assegnazioni di ambiti e sedi.

L'istante ha individuato, attraverso un'attenta analisi del Bollettino nazionale della mobilità relativo ai trasferimenti interprovinciali della scuola secondaria di 2° grado per l'a.s.2016/17, di cui si esibisce un estratto, ma tuttora visibile sul sito del Miur il verificarsi di un'anomalia, nello svolgimento delle operazioni di mobilità, che l'ha notevolmente pregiudicata.

In particolare, ha rilevato che la docente **Maria Antonietta SANTO**, partecipante alla **fase D della mobilità, quindi una fase successiva a quella a cui ha partecipato la ricorrente**, ha ottenuto l'assegnazione nell'ambito territoriale **Calabria 0005, (All.5)** indicato dalla prof.ssa Cundari quale quarta preferenza e, comunque, prima dell'ambito poi assegnatole.

Tutto ciò in evidente contrasto con quanto disposto dall'art.6 del CCNI Mobilità dell'08.04.2016, sopra già richiamato, il quale, nell'indicare le modalità di svolgimento delle operazioni di mobilità, stabilisce che le stesse devono svolgersi secondo due criteri principali: **il più alto punteggio** che determina *“l'ordine in cui vengono esaminate*



le richieste” e **“l’ordine di preferenze tra tutti gli ambiti territoriali”** indicato nella stessa istanza.

“Le operazioni di cui al comma 1 sia per la mobilità professionale che per la mobilità territoriale avvengono secondo l’ordine definito dall’allegato 1 e si svolgono in un’unica fase per ciascun grado di istruzione” Art. 6, comma 2 (All.6)

*“Per ciascuna delle operazioni.... **L’ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica”** Allegato 1, fase C (All.7).*

Sempre nel suddetto articolo si precisa che, nelle varie fasi (A,B,C e D), la mobilità avverrà secondo **un ordine di preferenza** tra tutti gli ambiti territoriali **indicato nell’istanza** ovvero determinato o completato d’ufficio **(All.6)**

Nel paragrafo, poi, relativo proprio allo svolgimento delle operazioni di mobilità per la fase D, l’art. 6 dispone espressamente che *“Gli assunti nell’a.s. '15/16 da fasi Zero ed A del piano assunzionale 15/16 nonché da fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti dalle Graduatorie di concorso potranno, in deroga al vincolo triennale, **proporre istanza di mobilità nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito dopo le operazioni di cui alle Fasi precedenti”**(All.6),* evidenziando, quindi, come docenti, partecipanti ad una fase successiva della mobilità non possano essere assegnati in ambiti che altri docenti, partecipanti ad una fase precedente, abbiano indicato prima nelle elenco riportato nella domanda di trasferimento, **come, purtroppo, è capitato alla ricorrente.**

Infatti, secondo quanto sopra rilevato, la fase D della mobilità avrebbe dovuto svolgersi solo dopo l’esaurimento della precedente fase C, con la conseguenza che ai docenti partecipanti alla fase D si sarebbero dovuti assegnare gli ambiti territoriali nazionali rimasti disponibili dopo le assegnazioni effettuate ai docenti rientranti nella fase C, ma, purtroppo, così non è stato, poiché la prof.ssa Cundari si è vista scavalcare dalla prof.ssa Santo Maria Antonietta che, pur rientrando nella successiva fase D della mobilità, ha ottenuto l’assegnazione dell’ambito Calabria 0005, indicato, ripetesi, al n.4 nelle preferenze della ricorrente, alla quale, invece, è stata assegnato l’ambito territoriale Basilicata 0001, indicato come preferenza n.17.

Ciò, quindi, in evidente contrasto con il disposto degli artt. 2 e 6 CCNI 2016 , che impongono di tenere conto delle preferenze espresse dai docenti che partecipano alla fase precedente, prima di passare all’esame di quelle richieste dai docenti che partecipano alla fase successiva.

E’ evidente che, nel caso de quo, ci troviamo davanti ad uno dei numerosi, macroscopici e gravi errori compiuti dal MIUR,attraverso il c.d. algoritmo, nella effettuazione delle operazioni di mobilità, frutto di una procedura non esente da difetti, come ormai attestato da numerose pronunce sia da parte dei Giudici Amministrativi che da parte dei Giudici del Lavoro (Sent. n.418/2017 del 12/4/2017 Tribunale di Castrovillari;



Sent. n.1325/2015 Tribunale di Cosenza; Trib di Venezia Ordinanza n. 6962/16 del 24/11/16 R.G. n.2010/2016; Tribunale di Trani Ordinanza n.28744/16 del 16/9/16 R.G. n. 5890/16; Tribunale di Verona Ordinanza n.1865/17 del 22/3/17 R.G. n.2312/16; Sentenza n. 1355/17 Tribunale di Cosenza; Sentenza n.562/2018 del Tribunale di Verona) i quali, accogliendo i ricorsi proposti, hanno, evidenziato i molteplici errori e le diverse anomalie ed irregolarità in cui è incorso il Miur.

In particolare, la sentenza n.1355/17 del Tribunale di Cosenza (All.8) e la sentenza n.562/2018 del Tribunale di Verona (All.9), hanno accolto ricorsi analoghi a quello proposto dalla prof.ssa Cundari, proprio nei confronti della docente Santo Maria Concetta, in quanto appartenente ad una fase successiva a quella del docente ricorrente.

Né le esigenze di speditezza (spesso utilizzata nel settore scolastico come grimaldello per scardinare inopinabili prerogative dei lavoratori) possono essere motivo per derogare ai principi fondamentali della procedura selettiva e per consentire che l'Ufficio si auto-riconosca poteri discrezionali che gli sono del tutto estranei.

Per dirla con il Consiglio di Stato, "***neppure l'eventuale difficoltà nella formazione di una graduatoria (come conseguenza dei vincoli autoimposti in sede di fissazione della lex specialis) può legittimare l'Amministrazione a disattendere le prescrizioni, in quanto l'intangibilità delle previsioni del bando di selezione è posta a garanzia della trasparenza dell'azione amministrativa e della par condicio tra i concorrenti.***" (Consiglio di Stato, sez. VI, sent. n. 2489 del 27/04/2011).

In conclusione, la condotta dell'amministrazione è smaccatamente illegittima perché, violando i principi costituzionali di trasparenza amministrativa e di imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione di cui all'art.97 Cost. ed ignorando completamente gli obblighi di procedere seguendo le fasi e l'ordine di graduatoria nell'assegnazione di ciascun candidato nella sede indicata secondo l'ordine espresso, ha posto in essere una procedura selettiva del tutto parziale.

Tutto ciò premesso, la prof.ssa Emilia Cundari, come sopra rappresentata e difesa,

R I C O R R E

all'Ecc.mo Tribunale di Potenza, in funzione di Giudice monocratico del lavoro di prima istanza, affinché, fissata l'udienza di discussione a norma dell'art. 415, co. 2° c.p.c., voglia:

- 1)** accertare e dichiarare, per i motivi e le causali di cui alla narrativa del presente atto, l'illegittimità della condotta delle Amministrazioni resistenti consistente nella assegnazione dell'istante all'**AMBITO TERRITORIALE BASILICATA 0001**, in luogo di quello, **AMBITO TERRITORIALE CALABRIA 0005**, legittimamente spettante o di quell'altro spettante, tra le preferenze indicate nella domanda di trasferimento, secondo l'ordine espresso, nel rispetto del principio dello scorrimento della graduatoria;
- 2)** per l'effetto, dichiarare il diritto dell'istante ad essere assegnata all'**AMBITO TER-**



RITORIALE CALABRIA 0005 o, comunque, in una sede elencata nelle preferenze indicate nella domanda di trasferimento, secondo l'ordine di preferenza espresso sempre nel principio dello scorrimento della graduatoria;

3) per l'ulteriore effetto, condannare l'Ufficio Scolastico competente ad adottare ogni provvedimento di legge idoneo ad assegnare la ricorrente in una delle sedi disponibili nell'**AMBITO TERRITORIALE CALABRIA 0005** od altra sede elencata nelle preferenze indicate nella domanda di trasferimento, secondo l'ordine di preferenza e nel rispetto del principio dello scorrimento della graduatoria;

Ovvero, stante il carattere fungibile ed innominato dei provvedimenti cautelari, adottare tutti i provvedimenti che la S.V. Ill.ma riterrà idonei ed opportuni per la tutela del diritto reclamato dall'istante.

Il tutto con vittoria di spese e competenze.

Salvis iuribus.

In via istruttoria si producono i documenti indicati nel corpus del presente atto e nell'indice del fascicolo di parte.

Con riserva di articolare ogni altra richiesta istruttoria ravvisatasi opportuna, anche a seguito dell'avverso contegno processuale.

Si dichiara che il valore della presente controversia è INDETERMINABILE e, di conseguenza, il contributo da versare è di €. 259,00.

Si chiede, infine, che ogni comunicazione relativa al presente giudizio di lavoro venga inviata ai seguenti indirizzi PEC: avvmarcomari@pec.giuffre.it

Potenza, 25/10/2018

Avv. Marco Mari

